



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA**

=====

DETERMINAZIONE N.67 DEL 18-07-2020.

=====

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INCARICO DIPENDENTE PIERAMICI GA=
BRIELLA, AI SENSI ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.**

=====

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di luglio, nella
Residenza Municipale;

=====

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000:

lì 18-07-2020

=====

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi;

OGGETTO: Autorizzazione incarico dipendente Pieramici Gabriella, ai sensi art. 1 comma 557 Legge 311/2004.

IL RESPONSABILE

Vista la nota del 18/07/2020 pervenuta nella medesima data e acquisita al Protocollo generale dell'Ente n. 4192/2020 con la quale il Comune di Carassai chiede a questa Amministrazione il rilascio di un'apposita autorizzazione al fine di potersi avvalere dell'attività lavorativa, ai sensi del comma 1 dell'art. 557 della legge n. 331/2004, della dipendente Pieramici Gabriella per le mansioni di Istruttore direttivo amministrativo;

Dato atto che, così come specificato nella richiesta suddetta, il Comune di Carassai ha la necessità di avvalersi della suddetta per un'attività di supporto nel periodo luglio-agosto 2020 per un massimo di dodici ore settimanali;

Visto il comma n. 1 dell'art. 557 della Legge 331/2004, il quale, testualmente, dispone:
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato Sezione I del 25.5.2005 n. 2141/2005 che ha precisato che il comma 557 è applicabile esclusivamente se il secondo rapporto di lavoro della dipendente interessato sia a tempo parziale, nel rispetto dell'art. 4 del CCNL 14/09/2000 ed inoltre occorre che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato non superi la durata massima consentita, comprensiva del lavoro straordinario (in media 48 ore settimanali);

Richiamata la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno che fornisce chiarimenti sulla applicabilità della norma alla luce della sentenza sopra citata;

Dato atto che:

- in forza della suddetta disposizione l'utilizzo può avvenire mediante rapporti di lavoro a carattere subordinato anche in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego;
- la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego;

Considerato, nello specifico, che:

- presso il Comune di Carassai il rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà superare le 12 ore settimanali;
- lo svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune di Carassai non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferisce con i compiti istituzionali del Comune di Cossignano né si pone in conflitto di interessi con l'attività svolta dalla dipendente;

- la portata dell'impegno richiesto da tale attività è conciliabile, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con l'esigenza della salvaguardia dell'energia lavorativa della dipendente a favore di questo Ente;
- sono fatti salvi gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza stabiliti dall'art. 2105 del codice civile;

Ritenuto di poter concedere l'autorizzazione con le seguenti condizioni che saranno poste a carico del Comune di Carassai:

- rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e sicurezza del lavoratore in materia di organizzazione dell'orario di lavoro disciplinato dal Decreto legislativo 8.4.2003, n. 66 come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n.213;
- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

Ravvisata, per quanto sopra esposto, l'opportunità di concedere alla dipendente Pieramici Gabriella l'autorizzazione in oggetto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni nonché lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di autorizzare la dipendente a tempo indeterminato di questo Ente Pieramici Gabriella, Istruttore direttivo categoria giuridica D.1 ed economica D.2, ai sensi del comma 1 dell'art. 557 della legge 331/2004, all'utilizzo in orario extra ufficio ex art.1 comma 557 della Legge 311/2004 presso il Comune di Carassai, nel periodo luglio-agosto 2020 per un massimo di 12 ore settimanali;
- di stabilire che le prestazioni lavorative della suddetta dipendente, presso il Comune di Carassai, dovranno essere effettuate al di fuori del normale orario di servizio;
- di stabilire che il Comune di Carassai dovrà comunicare al Comune di Cossignano entro il 30 aprile di ciascun anno i compensi erogati nell'anno precedente ai fini della rilevazione prevista dall'articolo 53, comma 12 del DLgs 165/2001, delle prestazioni rese dal personale delle Pubbliche Amministrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Il Segretario com.le –dr. Enrico Equizi

VISTO di regolarità contabile: favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Il Segretario com.le –dr. Enrico Equizi

=====
Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per
quindici giorni consecutivi dal 24-07-20 e vi rimarrà fino al
08-08-20

Cossignano, lì 24-07-20
ALBO PRETORIO N. 211

IL MESSO COMUNALE
commissario Tiziana Pieramici

=====
A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che
responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio
proponente.

=====
La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso
amministrativo.

Cossignano, lì 24-07-20

IL RESPONSABILE DI AREA
Dr. Enrico Equizi